



FEDERCHIMICA
CONFINDUSTRIA


**“REACH e responsabilità di prodotto:
informazioni da fornire e da
ricevere lungo la catena del valore
aggiunto”.**

Ilaria Malerba

Servizio Sicurezza Prodotti e
Igiene Industriale


26 marzo 2013

I formulatori nella filiera produttiva



Fonte: Linea Guida ECHA

Le principali normative



Il D.Lgs. 81/2008 e i Regolamenti REACH e CLP

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.: rappresenta l'attuale normativa sociale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e, in particolare i Capi I (Protezione da Agenti Chimici) e II (Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni) del Titolo IX si riferiscono all'esposizione ad agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni.



Normativa sociale

Regolamento CE 1907/2006 – REACH: concerne la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche prodotte o importate nel territorio dell'UE in quantità pari o superiore ad 1Tonnellata/anno.

Regolamento CE 1272/2008 – (CLP) di sostanze e miscele



Normativa di Prodotto

Il D.Lgs. 81/2008 e il Regolamento REACH

Normativa sociale


Al centro del D.Lgs.81/2008 vi è la valutazione dei rischi riferita a GRUPPI OMOGENEI di lavoratori esposti a rischi particolari.

Il “Gruppo” è definito sia in base all’attività svolta che all’esposizione (viene considerato l’ambiente di lavoro) .

Il richiamo al Gruppo porta alla necessità di privilegiare l’adozione di misure di prevenzione di tipo collettivo.

Normativa di Prodotto

Il REACH, insieme alle altre normative correlate, si riferisce al singolo prodotto (sostanza/miscela) e alle informazioni riguardanti lo stesso, mettendole in correlazione con gli usi, indicandone le eventuali RMM.




Lo strumento privilegiato e più completo per trasferire e ricavare le informazioni di pericolosità di sostanze e miscele, è la Scheda Dati di Sicurezza, disciplinata dal Regolamento REACH.

Quali sono le figure coinvolte (I)


Per il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. il Datore di Lavoro rappresenta il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che,, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.



Il **Regolamento REACH** riconosce un'entità legale con sede all'interno della Comunità Europea che deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dal Regolamento stesso.



Quali sono le figure coinvolte (II)




- Fabbricante
- Importatore
- Utilizzatore a Valle
- Distributore
- Fornitore

Il **Datore di Lavoro** può coincidere, nello stesso tempo e a seconda del prodotto che si considera, con il **fabbricante**, l'**importatore**, il **distributore** o l'**utilizzatore a valle**.


Il «**Responsabile dell'immissione sul mercato**», richiamato dal D.Lgs. 81/2008, corrisponde alla definizione di **fornitore**.

Ma anche per l'entità legale...

per adempiere agli obblighi del Regolamento REACH, si consiglia di individuare alcuni referenti aziendali, come, ad esempio:



Referente Sicurezza Prodotti




Referente
CLP

Referente
REACH

Referente
SDS

Che possano
interfacciarsi con il



Obblighi del Datore di Lavoro e del Fornitore

Ogni Datore di Lavoro (sia esso fabbricante, importatore o utilizzatore a valle) ha il compito di mettere in atto tutte le azioni finalizzate a garantire il trasferimento delle nuove informazioni, previste dall'applicazione dei Regolamenti utili alla prevenzione dei rischi e alla sicurezza dei lavoratori, ai diversi soggetti della catena di approvvigionamento.

Al fine di effettuare una completa e corretta valutazione del rischio:

Il Datore di Lavoro

deve richiedere la **SDS al fornitore per miscele classificate non pericolose ma contenenti sostanze pericolose in concentrazioni inferiori all'obbligo di classificazione**, ai sensi dell'Art. 31 Par. 3 del REACH, o comunque richiedere informazioni sulle sostanze rientranti nel campo di applicazione del REACH, in quanto tali o contenute in miscele, come previsto dall'Art. 32 del REACH medesimo.



Il Fornitore

Ai sensi dell'Art. 223 comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il **responsabile dell'immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi (fornitore) è tenuto a fornire** al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.

D.Lgs. 81/2008: Titolo IX e Valutazione dei Rischi

Art. 223: Valutazione dei rischi

Nella Valutazione dei Rischi il datore di lavoro determina preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:

b) le informazioni sulla salute e sicurezza **comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato** tramite la relativa scheda dati di sicurezza (**SDS**) predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n.52, e 14 marzo 2003, n.65, e successive modifiche

.....

Art. 224. Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, **i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti** al minimo mediante le seguenti misure:

g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella **manipolazione**, nell'**immagazzinamento** e nel **trasporto** sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonche' dei **rifiuti** che contengono detti agenti chimici.

.....

Ad esempio, chi valuta la conformità dello ES?

- **L'attività di verifica** della conformità allo ES per la parte relativa alle attività dei **Lavoratori** presuppone una **conoscenza delle condizioni** in cui la sostanza è **usata/manipolata** nell'ambito dell'azienda



richiede anche le **competenze** proprie delle figure che nell'ambito dell'Azienda effettuano la valutazione dei rischi in base al D. Lgs. 81/08 oltre al referente sicurezza prodotti della propria azienda.

- **L'attività di verifica** della conformità dello ES per la parte dell'**Ambiente** presuppone una conoscenza del destino delle acque reflue e delle emissioni in atmosfera del sito industriale in esame e della produzione di eventuali rifiuti nonché competenze specifiche relative alle tecnologie adottate nel loro trattamento.

Art. 32 Regolamento REACH

Obbligo di comunicare informazioni a valle della catena d'approvvigionamento per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati per le quali **non è prescritta una scheda di dati di sicurezza.**

1. Il fornitore di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, che non è tenuto a fornire una scheda di dati di sicurezza a norma dell'articolo 31 comunica al destinatario le informazioni seguenti:

....

d) **ogni altra informazione disponibile** e pertinente sulla sostanza, necessaria per consentire l'identificazione e l'applicazione di **misure appropriate di gestione dei rischi;**

....

3. **I fornitori aggiornano tempestivamente** le informazioni nelle seguenti circostanze:

a) non appena si rendono disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli;

....

Informazione e formazione dei lavoratori

D.Lgs. 81/2008

Il datore di lavoro provvede ad aggiornare,, la **formazione e l'informazione** per lavoratori, dirigenti, preposti e RLS (Artt. 36, 37 e 227 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), relativamente ai nuovi criteri di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose ed alle nuove misure di prevenzione e protezione (misure di gestione del rischio) eventualmente da adottare.

Regolamento REACH

Il Regolamento REACH, all'Art.35, non riporta obblighi relativi alla formazione dei lavoratori, ma ribadisce gli obblighi del datore di lavoro di **consentire l'accesso dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori alle informazioni**, in relazione alle sostanze e alle miscele che essi utilizzano o ai quali possono essere esposti nel corso della loro attività professionale, di cui agli Artt. 31 e 32 dello stesso Regolamento e potenzia le relative sanzioni (D.Lgs. 133 del 14 settembre 2009).

Lettera Circolare della Commissione consultiva permanente

- ✓ L'art. 6 del D.Lgs. 81/2008 istituisce la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro

Comitato 9: Agenti Chimici (componente: Confindustria; Esperto: FCh)

*“**Prime indicazioni esplicative** in merito alle **implicazioni** del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (...REACH), del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (...CLP) e del Regolamento (UE) n. 453/2010 (...concernente le disposizioni sulle schede dati di sicurezza), nell’ambito della normativa vigente per gli ambienti di lavoro (Titolo IX del D.Lgs. 81/08 e s.m.i, Capo I “Protezione da Agenti Chimici” e Capo II “Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni”).”*

Approvate il 20 aprile e pubblicate con lettera circolare del Ministero del Lavoro il 30 giugno 2011.

Ricaduta di REACH e CLP su Titolo IX, capi I e II del D.Lgs. 81/2008 (Lettera Circolare Commissione Consultiva Permanente)

1. **Definizione e individuazione delle figure coinvolte** (es. Datore di Lavoro – Utilizzatore a Valle, Responsabile dell'immissione sul mercato – Fornitore).
2. **Terminologia** (es. Preparati – Miscela).
3. **Nuove SDS e nuovi criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele pericolose.**
4. **Nuovo sistema di etichettatura** (es. le indicazioni di pericolo - H, i consigli di prudenza – P e i pittogrammi introdotti da Regolamento CLP non sono sempre riconducibili alle frasi R, S e ai simboli di pericolo).
5. **Coesistenza di etichettatura su imballaggi diversi dello stesso prodotto** secondo il Regolamento CLP e secondo la vecchia normativa fino al 1° giugno 2015).
6. **Necessità di aggiornare la valutazione del rischio chimico** da agenti chimici pericolosi e cancerogeni/mutageni negli ambienti di lavoro nei casi in cui le proprietà pericolose e cancerogene/mutagene siano state modificate.
7. **Necessità di aggiornare formazione e informazioni ai lavoratori**
8. **Classificazione di agenti chimici pericolosi e agenti cancerogeni e/o mutageni a i fini della sorveglianza sanitaria**
9. **Aggiornamento della segnaletica di sicurezza**

Manuale di approfondimento

«Criteri e strumenti per la valutazione e la gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e smi, (Reg. (CE) n. 1907/2006, Reg. (CE) n. 1272/2008 e Reg. (UE) n. 453/2010)».

Approvato dalla Commissione consultiva permanente il 28 Novembre 2012 e pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro:

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/20121129_Documento_Commissione_Consultiva.htm

INDICE

PREMESSA.....	4
SCOPO DEL DOCUMENTO.....	6
1. TITOLO IX: SOSTANZE PERICOLOSE.....	7
2. CAPO I: PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI.....	8
2.1 Aspetti generali.....	8
2.2 Campo d'applicazione.....	8
2.3 La classificazione CLP degli agenti chimici pericolosi.....	8
2.4 Confronto tra i due sistemi classificativi: CLP e D.Lgs. 52/1997 e s.m.i., D.Lgs. 65/2003 e s.m.i.....	14
3. CAPO I: VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI.....	19
3.1 Rischio chimico per la sicurezza e la salute.....	19
3.2 Strumenti per la valutazione del rischio chimico (SDS).....	21
3.3 Criteri e metodi per la valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi.....	26
3.4 Valori Limite di Esposizione Professionale (VLEP) per gli agenti chimici pericolosi.....	28
3.5 Significato dei Derived No-Effect Level (DNEL) e Derived Minimal Effect Level (DMEL) nell'ambito della tutela della salute dei lavoratori.....	31
3.6 Disposizioni in caso di incidenti e di emergenze.....	33
3.7 Informazione e formazione dei lavoratori.....	34
4. CAPO II: PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI.....	35
4.1 Aspetti generali.....	35
4.2 Campo di applicazione.....	36
4.3 La classificazione degli agenti chimici cancerogeni e mutageni.....	36
4.4 Confronto tra i due sistemi classificativi: CLP e D.Lgs. n. 52/1997 e s.m.i., D.Lgs. n. 65/2003 e s.m.i.....	37
4.5 La valutazione dell'esposizione.....	37
4.6 Valori Limite di Esposizione Professionale (VLEP) per le sostanze cancerogene e mutagene.....	39
5. LA SORVEGLIANZA SANITARIA.....	40
5.1 Il registro degli esposti.....	42
6. AUTORIZZAZIONE E RESTRIZIONE.....	42
ACRONIMI.....	46
GLOSSARIO.....	48
ALLEGATO 1: Scadenze per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio di sostanze e miscele e per la stesura della SDS.....	54
ALLEGATO 2: Regolamento (CE) n. 1272/2008-Classificazione ed etichettatura delle sostanze.....	57
ALLEGATO 3: Evoluzione della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze: confronto tra il Regolamento (CE) n. 1272/2008 e il D.Lgs. n. 52/1997 e s.m.i.....	70
ALLEGATO 4: Normativa vigente ed altri riferimenti.....	76

Sanzioni

Il sistema sanzionatorio del **D.Lgs. 81/2008** prevede **arresto o ammenda** in caso di violazioni di obblighi previsti dalla norma, come, ad esempio:

Art. 29, comma 1 "Il Datore di Lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) in collaborazione con il RSPP e il MC nei casi di cui all'articolo 41 (Sorv. Sanitaria)".

Art. 155, comma 1 "E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:

a) Per violazione dell'art. 29 comma 1."

Il Decreto sanzionatorio del **Regolamento REACH (D.lgs. 133/2009)**, visto che è indirizzato alla "sola" entità legale, prevede sanzioni **principalmente di tipo amministrativo** e non penale.

Ad esempio, l' Art. 10 del D.Lgs. 133/2009 prevede che il datore di lavoro che non consenta ai lavoratori o ai loro rappresentanti di accedere alle informazioni (articolo 35 del Regolamento REACH) ottiene una sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 euro.